



Comune di
CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 12/02/2019

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE
TRIENNIO 2019 – 2020 – 2021.

Oggi, 12/02/2019 alle ore 22,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.

FATTO L'APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I
SIGNORI:

	PRESENTE	ASSENTE
--	----------	---------

Baroni Claudio	Sindaco	X
Acquisti Paolo	Assessore	X
Finocchi Ilaria	Assessore	X

Presenti n. 3 Assenti n.

Assiste il Sig.: Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Claudio Baroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Caprese Michelangelo, li

*Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267.

Caprese Michelangelo, li 22/03/2019

*Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata comunicata con lettera prot. n 739 del 22/03/2019 ai Sig.ri capigruppo consiliari;

- è divenuta esecutiva:

X per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3° comma dell'art.134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267).

- Caprese Michelangelo, li 01/04/2019

*Il Segretario Comunale
F.to dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci*

LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2019-2021.
PIANO OCCUPAZIONALE 2019

PREMESSO:

- che considerate le nuove dinamiche in ordine alle politiche organizzative e del lavoro ed in particolare le disposizioni di contenimento della spesa di personale disposte dalla vigente normativa, si ritiene di procedere alla pianificazione del fabbisogno di personale nel rispetto dei vincoli e dei limiti fissati dalla normativa suddetta;
- che la procedura di programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente provvedimento è stata puntualmente verificata attraverso il confronto con i Responsabili dei Servizi dell'Ente nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs 165/2001, previo accertamento della disponibilità dei posti di dotazione organica;
- che con tale provvedimento si adempie alle disposizioni di cui al Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali in virtù delle quali gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 e programmano altresì le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione della spesa di personale stabiliti dalla normativa stessa;
- che in tal senso si è ritenuto di procedere alla definizione del Piano dei fabbisogni di personale **2019-2021**, nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle citate sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle criticità emerse anche da un monitoraggio con le figure apicali dell'Ente e degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici;

VISTO:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 89 del TUEL prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa; - l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che parimenti, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

- il D.Lgs 75 del 25/05/2017, il quale dispone che tutte le amministrazioni pubbliche devono approvare il piano del fabbisogno del personale, che costituisce il documento essenziale di riferimento per la definizione del modello organizzativo degli Enti, deve avere una valenza triennale, ma deve essere adottato annualmente e va allegato al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

PREMESSO inoltre:

- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 come modificato dall'art.16, comma 1, della legge 183/2011, dispone: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.";

RITENUTO di dover procedere innanzi tutto sia alla verifica della dotazione organica sia alla rilevazione di eventuali situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale per non incorrere nella sanzione prevista dalla norma indicata, che prevede il divieto di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

RILEVATO che non essendo stati previsti al momento parametri precisi da prendere a riferimento al fine della rilevazione delle eccedenze o del soprannumero di personale, si ritiene di dover utilizzare i seguenti fattori di valutazione:

a) dotazione organica – la dotazione organica dell'Ente prevede n. 17 posti. Al termine dell'anno 2018 risultano in servizio n. 10 dipendenti; al 31/12/2021 sono previsti in servizio n. 9 dipendenti con una cessazione di una categoria giuridica B3 e conseguente ricopertura del posto resosi vacante nel 2018;

b) rapporto dipendenti popolazione – relativamente agli enti in condizione di dissesto, il Ministero dell'Interno con Decreto del 10/04/2017 fissava il rapporto tra dipendenti e popolazione, nei Comuni tra 1.000 e 1.999 abitanti, in un dipendente ogni 128 abitanti (1/128). L'Ente, al 31 dicembre 2018, ha un rapporto dipendenti/popolazione di 1/141, rapporto che rimane al disopra dei limiti fissati per fascia demografica di appartenenza e permette di poter utilizzare i seguenti parametri in termini di capacità assunzionali:

Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e con	2018	2019	2020	Spesa contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013
	75% spesa cessati 2017 (DM 10/4/2017) + resti triennio 2015-	100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018	100% spesa cessati 2019 + resti triennio 2017-2019	

rapporto dip/pop. inferiore art. 263, c. 2, Tuel (*) (*) Rapporto stabilito con con D.M.	2017			
	RIFERIMENTI	Cfr. art. 1, c. 228, legge n. 208/2015; art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014, mod. art. 22, c. 2, D.L. n. 50/2017.	RIFERIMENTI	Art. 1, c.557-quater, legge n. 296/2006 e smi

10 aprile 2017 per classe demografica, calcolato al 31 dicembre esercizio precedente.			NOTE	Spesa al lordo oneri riflessi ed Irap, con esclusione oneri per rinnovi contrattuali - Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006 e Corte Conti, sez. Autonomie n. 13/2015
---	--	--	-------------	--

c) riduzione spesa di personale – la spesa del personale prevista per l'anno 2019 risulta inferiore alla stessa spesa prevista per l'anno 2018 ed è inferiore anche alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013;

VISTO che, l'art. 39 della Legge 27/12/1997 n. 449, che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, ha stabilito, in particolare, che tale programma non sia finalizzato esclusivamente a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;

Dato atto quindi che nell'Ente non è presente personale in soprannumero e non si rilevano eccedenze di personale;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del TUEL, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di assunzioni negli enti pubblici soggetti al patto di stabilità ed in particolare:

Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con
---	--

	<p>l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.</p> <p>Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>
--	--

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

<p>Per gli anni 2014-2015 Art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 114/2014 (come modificato dall'art 4, comma 3, della legge 125/2015 di conversione del decreto-legge 78/2015)</p>	<p>Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.</p> <p>Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.</p>
<p>Dall'anno 2016 Art. 1, comma 228, della legge 208/2015</p>	<p>Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,</p>

	<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.</p>
<p>Dall'anno 2017: combinato disposto tra art. 3 del D.L. 90 del 24/6/2014 conv. in L. 114 del 11/08/2014, L. 208/2015, così come modificata dall'art. 1, comma 863, della legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), D.L. 113/2016 convertito Legge 07 Agosto 2016, e da ultimo il Decreto Legge 50/2017</p>	<p>Gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno (oggi "pareggio di bilancio") possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari ad una percentuale variabile di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.</p> <p>Cessazioni intervenute nel 2017: 25% della spesa per la generalità degli enti, 100% per gli enti con rapporto di spesa di personale sulla media delle entrate correnti del triennio 2015/2017 inferiore al 24%, 75% per gli enti inferiori a 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in dissesto per il triennio 2017-2019 (cfr. Decreto Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017).</p> <p>- A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.</p>
<p>Dall'anno 2018:</p>	<p>I comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti potranno nel 2018 effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 90% dei risparmi delle cessazioni del 2016 se rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017 e se sono in possesso dei presupposti di cui all'art. 1, comma 479, lett.d) della legge 232/2016, cioè lasciare spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% del totale delle entrate accertate; nel 75% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del 2016 se rispettano solamente il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017 e non sono in possesso dei presupposti di cui all'art. 1, comma 479, lett. d) della legge 232/2016, cioè lasciare spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% del totale delle entrate accertate. Se non rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione di cui al citato Decreto del Ministero dell'Interno possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente.</p> <p>Le disposizioni sono contenute nell'articolo 1, comma 228 della legge n. 208/2015, per come modificato da ultimo dal D.L. n. 50/2017.</p>
<p>Dall'anno 2019:</p>	<p>A partire dal 2019, i tetti per le assunzioni a tempo indeterminato non sono definiti da specifiche disposizioni. Per cui si deve ritenere che si applichino le regole fissate dall'articolo 3 del DL n. 90/2014, quindi il 100% dei risparmi delle cessazioni dell'anno precedente.</p>

	<p>Sono due le eccezioni espressamente previste dalla normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> -per i comuni che non erano soggetti al patto di stabilità, si può dare corso al turn over dei cessati (e per le unioni dei comuni) anche al 100% dei risparmi delle spese dei cessati; -per i comuni aventi popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti e che hanno un rapporto tra spesa del personale nell'ultimo anno ed entrate correnti dell'ultimo triennio inferiore al 24i le assunzioni possono continuare ad essere effettuate nel tetto del 100% dei risparmi delle cessazioni dell'anno precedente.
--	--

Ritenuto, a questo punto, di verificare le proprie disponibilità con riferimento a:

- Spese di personale
- Capacità assunzionale per assunzioni a tempo indeterminato
- Lavoro flessibile

SPESA DI PERSONALE

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 614.804,13:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA legge 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 648.817,42	€ 603.944,22	€ 591.650,73	€ 614.804,13

CAPACITÀ ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO

Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e con	2018	2019	2020	Spesa contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013
	75% spesa cessati 2017 (DM 10/4/2017) + resti triennio 2015-	100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018	100% spesa cessati 2019 + resti triennio 2017-2019	

rapporto dip/pop. inferiore art. 263, c. 2, Tuel (*)	2017			
	RIFERIMENTI	Cfr. art. 1, c. 228, legge n. 208/2015; art. 3, c. 5, D.L.		RIFERIMENTI

(*) Rapporto stabilito con con D.M. 10 aprile 2017 per classe demografica, calcolato al 31 dicembre esercizio precedente.		n. 90/2014, mod. art. 22, c. 2, D.L. n. 50/2017.		n. 296/2006 e smi
			NOTE	Spesa al lordo oneri riflessi ed Irap, con esclusione oneri per rinnovi contrattuali - Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006 e Corte Conti, sez. Autonomie n. 13/2015

La capacità assunzionale per i comuni che sono al di sotto dei 10.000 abitanti ma non rispettano il rapporto dipendenti/popolazione stabilito dalle tabelle del Decreto Ministeriale 24 luglio 2014, si può riassumere nella seguente tabella:

FACOLTÀ ASSUNZIONALI				LIMITI SPESA PERSONALE
Comuni con popolazione superiore a 1.000	2018	2019	2020	Spesa contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013 (riferimento fisso per tutti gli esercizi)
	25-90% spesa cessati 2017 + resti triennio	100% spesa cessati 2018 + resti triennio	100% spesa cessati 2019 + resti triennio	

ab. ed altri enti locali soggetti ai vincoli di finanza pubblica (*) (*) Cfr. legge n. 243/2012.	2015-2017(**)	2016-2018	2017-2019	
	RIFERIMENTI	Cfr. art. 1, c. 228, legge n. 208/2015; art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014; art. 22, c. 2, D.L. n. 50/2017. (**) Si applica il 90% per i Comuni che rispettano il saldo di bilancio con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, come risultanti dal Rendiconto		RIFERIMENTI Cfr. art. 1, c. 557-quater, legge n. 296/2006 e smi; art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014.
				NOTE Spesa al lordo oneri riflessi ed Irap, con esclusione oneri per rinnovi

		dell'esercizio precedente.		contrattuali - Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006 e Corte Conti, sez. Autonomie n. 13/2015.
--	--	----------------------------	--	---

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

Atteso che il rapporto dipendenti popolazione risulta superiore al parametro di riferimento di cui decreto ministeriale del 24 luglio 2014, attestandosi su 1/117, anziché su 1/123 come individuato dal decreto;

CALCOLO DEI MARGINI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Calcolo resti per l'anno 2016			
Resti			€ 11.209,06
Spesa su base annua relativa a personale a tempo indeterminato cessato 2015	Anno 2015		€ 21.075,34
Utilizzo in sede di programmazione (=Spesa annuale relativa a personale assunto nel 2016)	Anno 2016		€ -
Resti da riportare negli anni successivi			€ 27.015,57

Calcolo resti per l'anno 2017		
Resti		€ 27.015,57
Spesa su base annua relativa a personale a tempo indeterminato cessato 2016	Anno 2016	€ -
Utilizzo in sede di programmazione (=Spesa annuale relativa a personale assunto nel 2017)	Anno 2017	€ 21.075,34
Resti da riportare negli anni successivi		€ 5.940,23

Calcolo resti per l'anno 2018		
Resti		€ 5.940,23
Spesa su base annua relativa a personale a tempo indeterminato cessato 2017	Anno 2017	€ 22.930,57
Utilizzo in sede di programmazione (=Spesa annuale relativa a personale assunto nel 2018)	Anno 2018	€ -
Resti da riportare negli anni successivi		€ 28.870,80

Limiti assunzioni a tempo indeterminato anno 2019		
Resti		€ 28.870,80
Spesa su base annua relativa a personale a tempo indeterminato cessato 2018	Anno 2018	€ 41.304,90
Utilizzo in sede di programmazione (=Spesa annuale relativa a personale da assumere nel 2019)	Anno 2019	€ -
Resti da riportare negli anni successivi		€ 70.175,70

Budget annuale 2019: 100% della spesa cessazioni 2018

<u>NUMERO CESSAZIONI</u>	<u>ANNO CESSAZIONE</u>	<u>CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO</u>	<u>STIPENDIO TABELLARE</u> €	<u>13ma MENSILITA'</u> €	<u>IMPORTO ANNUO</u> €
<u>1</u>	<u>2018</u>	<u>B3</u>	<u>20.652,45</u>	<u>1.588,65</u>	<u>22.241,10</u>
<u>1</u>	<u>2018</u>	<u>B3</u>	<u>20.652,45</u>	<u>1.588,65</u>	<u>22.241,10</u>
BUDGET 2019 (100% delle cessazioni 2018)					44.482,20

Previsione budget 2020: 100% della spesa cessazioni 2019

NUMERO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
1	2019	D3	25.451,86	2.120,99	27.572,85
BUDGET 2020 (100% delle cessazioni 2019)					27.572,85

Previsione budget 2021: 100% della spesa cessazioni 2020

NUMERO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
...	2020
BUDGET 2021 (100% delle cessazioni 2020)					...

CONSIDERATO che nel 2018 si è verificata la cessazione di :

- Un operaio Cat. B (B3) per una spesa pari a € 22.241,10;
 - Un operaio Cat .B (B3) per una spesa pari a € 22.241,10,
- determinando un margine assunzionale di € 44.482,20, pari al 100% della spesa del personale cessato (art. 22,co. 2, D.L. 50/2017)

PRESO ATTO che le facoltà assunzionali per l'anno 2019 ammontano ad € 70.175,70

Considerato inoltre il blocco delle assunzioni negli enti locali prevista dalla Legge di Bilancio 2019.

SI PREVEDE, per l'anno 2019, l'effettuazione delle seguenti assunzioni a tempo indeterminato:

a partire dal mese di dicembre, n. 1 Direttore di Farmacia, Cat. D (D3), attraverso mobilità volontaria tra enti ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 o, nel caso in cui la predetta selezione non avesse esito positivo, indizione dei un bando di concorso pubblico.

LAVORO FLESSIBILE

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'[articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”*;

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *“Il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro ente locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”*;

Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato “a scavalco d’eccedenza”, cioè oltre i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell’art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall’art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell’aggregato “spesa di personale”, rilevante ai fini dell’art. 1, comma 557, legge 296/2006;

Rilevato il rispetto del limite massimo della spesa sostenuta nel 2009 così come risulta dai seguenti dati:

Spesa complessiva lavoro flessibile anno 2009: € 99.288

Rilevata da conto annuale del personale 2010, spesa 2009, tabella 14

Spesa presunta lavoro flessibile anno 2019: € 98.463

Rilevata da previsioni di bilancio (comprensiva di oneri riflessi e irap)

Considerato il limite massimo di spesa per il lavoro flessibile di € 99.288,00, si prevede, per l’anno 2019 l’effettuazione della seguente assunzione a tempo determinato:
un operaio specializzato, Cat. B (B3), per una spesa pari a € 22.241,10 annui per una durata di 6 mesi, prorogabili fino alla durata di 36 mesi.

Preso atto che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2019 e del bilancio pluriennale;

Preso atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:

- art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001, rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente;
- art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001, ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
- art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006, approvazione del piano triennale di azioni positive;
- art. 1, comma 557, e comma 557-*quater* della legge 296/2006, contenimento delle spese di personale;
- art. 10, comma 5, del d.lgs. 150/2009, adozione del piano delle performance;
- art. 27, comma 2, lett. c), del d.l. 66/2014, convertito nella legge 89/2014, di integrazione dell’art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 185/2008, obbligo di certificazione dei crediti;

–
Dato atto che:

- il Comune di Caprese Michelangelo ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2018;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della legge 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2019;
- il Comune di Caprese Michelangelo ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 19 in data 06/04/2017 il piano di azioni positive per il triennio 2017-2019;
- il Comune di Caprese Michelangelo ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 40 in data 22/06/2017 il piano delle performance per il triennio 2017/2019;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Considerato che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisiti, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del TUEL, sulla proposta della presente deliberazione:

- il parere favorevole espresso dal Segretario comunale, per quanto attiene la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere favorevole espresso dal Segretario comunale, in ordine alla regolarità contabile, in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

1. di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. di approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 come risulta dall'allegato “A” facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che la previsione del fabbisogno di personale di cui al precedente punto 2 necessita di una opportuna fase di transizione e adeguamento e potrà essere, pertanto, oggetto di successive modifiche e integrazioni, in relazione sia alle mutate esigenze organizzative interne dell'Ente sia all'evoluzione del quadro normativo di riferimento;

4. di dare atto che questo Ente rispetta i limiti di spesa di cui al comma 557, 557-bis e 557-quater della legge 296/2006 in base ai dati previsionali 2019, come risulta rispettivamente dagli allegati "C" e "D" facenti parti integranti e sostanziali del presente atto;
5. di dare atto che la dotazione organica dell'Ente di 17 unità, invariata nel triennio 2019/2021, prevede n. 9 dipendenti in servizio al 31 dicembre 2019 e n.9 dipendenti in servizio al 31 dicembre di ciascuno degli anni successivi;
6. di dare atto che non esistono situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale;
7. di dare atto che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie dell'ente e trova copertura sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2019 e del bilancio pluriennale;
8. Di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.

ALLEGATO "A" - DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

DESCRIZIONE PROFILI ESISTENTI IN PIANTA ORGANICA	CAT. GIUR.	DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2018	DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2018	DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2019	DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2020	DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2021	NOTE
ISTRUTTORE SERV. DEMOGRAFICI, ELETTORALE, LEVA	C1	1	1	1	1	1	Moncini (assunzione dal 1/04/2017)
ISTRUTTORE UFFICIO SEGRETERIA, COMMERCIO SOCIALE	C1	1	1	1	1	1	Moroni
ISTRUTTORE POLIZIA MUNICIPALE	C1	1	=	=	=	=	Ciavattini(cessazione pensionamento dal 12/07/2015) per
COLLABORATORE SCOLASTICO –cuoco	B1	1	=	=	=	=	Bigiarini .(cessazione pensionamento dal 31/08/2014) per
FUNZIONARIO SANITARIO	D3	1	1	=	1	1	Romolini (cessazione per pensionamento dal maggio 2019)
FUNZIONARIO TECNICO	D3	1	=	=	=	=	Benedetti(cessazione pensionamento dal 31/12/2009) per
ISTRUTTORE TECNICO	C1	1	1	1	1	1	Magnani (assunzione dal 1/07/2009)
ISTRUTTORE TRIBUTI	C1	1	1	1	1	1	Landucci (assunzione dal 23/04/10 mediante stabilizzazione)
COLLABORATORE TECNICO SPECIALIZ.	B3	4	3	2	2	2	Piombini, Gorini (assunzione 1/04/2009), Zanelli (collocam a riposo dal 31/12/2019)
ESECUTORE TECNICO	B1	3	1	1	1	1	Guelfi (pensionamento al 31/03/2018), Morelli
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	D1	1	0	0	0	0	Bigiarini Enrico (cess. per pension)
COLLABORATORE CONTABILE	B3	1	1	1	1	1	Mearini
TOTALI		17	10	9	9	9	

ALLEGATO "B" - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

PERSONALE FUORI RUOLO	Cat.Giur.	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Note
AUTISTA SCUOLABUS- p/time 73,08%	B3	-	-	-	Assunzione in deroga alle norme sul collocamento ex art. 18 L. 97/1994
ESECUTORE SERVIZIO NECROSCOPIO	B3	1 per mesi 11	1 per mesi 12	1 per mesi 12	Assunzione a tempo determinato
ESECUTORE SERVIZIO RSU	B1	1 per mesi 2	-	-	Assunzione in deroga alle norme sul collocamento ex art. 18 L. 97/1994
DIRETTORE FARMACIA	D1	1 per mesi 8+1,5	-	-	Assunzione a tempo determinato in sostituzione del dipendente cessato per collocamento a riposo+ sostituzione per ferie e/o malattia
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	D1	1 per mesi 12	1 per 12 mrsi	1 per 12 mesi	Assunzione a tempo determinato della Dott.ssa Meazzini Francesca in sostituzione del dipendente Bigiarini Enrico cessato per pensionamento in data 31/12/2017

Nell'utilizzo di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sarà comunque perseguito l'obiettivo della progressiva riduzione della spesa complessiva e sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.

Verifica del contenimento della spesa di personale ex art. 1, c. 557-quater L. 296/2006.

ALLEGATO "C"

COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO AREZZO	
Spesa personale anno 2019	
Spesa complessiva risultante dal Bilancio di previsione 2019 (voce 101, redditi da lavoro dipendente, da spese per macroaggregati)	466.715,19
Spesa per collaborazioni coordinate e continuative [parte voci 103 (€. 1.600,00) e 104 (€.365,12) spese per macroaggregati]	1.965,12
IRAP (parte voce 102, imposte e tasse a carico dell'ente)	31.230,99
Fondo per rinnovi contrattuali compresi oneri riflessi (parte voce 110 altre spese correnti)	8.110,81
A) Totale spese di personale anno 2018	508.022,11
ESCLUSIONI DEGLI ONERI RELATIVI A RINNOVI CONTRATTUALI (art. 1, comma 557, L. 27/12/2006, n. 296)	
Oneri per rinnovi contrattuali, compresi oneri riflessi	8.110,81
Irap rinnovi contrattuali	511,06
Incentivi per la progettazione	0,00
Incentivi per il recupero ICI	0,00
Diritti di rogito	0,00
Spese di personale per l'attività di censimento finanziate dall'ISTAT	0,00
B) Totale spese da escludere	8.621,87
Spesa 2017 al netto degli oneri deducibili [A) - B)]	499.400,24
Spesa media triennio 2011-2013 (dati a consuntivo)	614.804,13
Differenza	-115.403,89

ALLEGATO "D"

VERIFICA LIMITE DI SPESA PERSONALE ART. 1, c. 557, 557-bis, L. 27/12/2006, n. 296

Spese personale desunte dalla spesa per macroaggregati del bilancio di previsione 2017, compresi oneri riflessi ed IRAP: €. **519.660,79**

Spese personale desunte dalla spesa per macroaggregati del bilancio di previsione 2018, compresi oneri riflessi ed IRAP: €. **507.209,85**

Spese personale desunte dalla spesa per macroaggregati del bilancio di previsione 2019, compresi oneri riflessi ed IRAP: €. **499.400,24**

Si esprime parere favorevole ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
PER IL RAGIONIERE
IL SEGRETARIO C.le
Dott. M. Gabriella Bartolucci